

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Parte I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione 1. INTERMEDIARIO PERSONA FISICA CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome Cognome:

N° Iscriz. RUI/Sez.

Data iscrizione

Email

Pec

Indirizzo

Telefono

Sito internet

Che opera nella sua qualità di:

Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un **addetto/responsabile di un collaboratore del broker** anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:

Nome Cognome/Ragione sociale:

Sede operativa:

N° Iscriz. RUI/Sez. E

Data iscrizione

Telefono:

Email:

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

Nome Cognome/Ragione sociale:

Sede legale e operativa:

N° Iscriz. RUI/Sez. B

Sito internet

Telefono

Email

Pec

ROBERTO BOMMARTINI BROKER SRL

VIA GUGLIELMO MARCONI 27 – 38062 ARCO TN

B000347957

WWW.BOMMARTINIBROKER.IT

0464-517459

INFO@BOMMARTINIBROKER.IT

BOMMARTINIBROKER@PEC.IT

L'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS: Via del Quirinale 21 - 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS: www.ivass.it

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

Sono messi a disposizione nei locali del distributore e pubblicati sul sito internet: [HTTPS://WWW.BOMMARTINIBROKER.IT](https://www.bommartinibroker.it):

- L'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
- l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse

- a. Il Broker ROBERTO BOMMARTINI BROKER SRL non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.
- b. Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker. Con riguardo al contratto proposto:
- c. ROBERTO BOMMARTINI BROKER SRL distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e personale delle esigenze del mandante.
- d. ROBERTO BOMMARTINI BROKER SRL intrattiene accordi di collaborazione con le imprese elencate nel successivo Allegato 1.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

- a. L'attività di distribuzione esercitata è garantita da un contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

- b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto - oltre che all'impresa - all'intermediario a mezzo posta ovvero e-mail, ai seguenti recapiti: ROBERTO BOMMARTINI BROKERS SRL, Via Guglielmo Marconi n.27 – 38062 Arco (Tn) email : info@bommartinibroker.it e sito internet : <https://www.bommartinibroker.it>

In caso di esito insoddisfacente ovvero in assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni normativamente previsto dalla legge, è possibile rivolgersi a: IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it (tutte le info necessarie su: www.ivass.it). L'informativa è integrata con la procedura di presentazione reclami in caso di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L.221/2012. In caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. n. 179/2012 convertito in L. 212/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto all'impresa preponente dell'agente e/o del broker con cui ha rapporto diretto ai sensi dell'art.10 quaterdecies, comma 3 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del 19/05/2008, secondo gli stessi riferimenti e con le modalità ivi riportate.

- c. Il Contraente ha anche la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, quali:
 - per le controversie inerenti il contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni, promuovere un Procedimento di Mediazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013).

- Per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a € 50.000, avviare il procedimento di Negoziazione Assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162.
 - Per le controversie relative ai sinistri rc auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a €15.000, è possibile accedere alla procedura di Conciliazione Paritetica. L'accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it
 - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/finances-retail/redress/index_en.htm
 - In presenza di apposita clausola contrattuale, potrà ricorrere all'Arbitrato disciplinato ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- d. Gli assicurati hanno altresì la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione istituito presso la Consap, Via Yser, 14, 00198 Roma, telefono 06.857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).